

## Allegato 3 – Schema di convenzione

# SCHEMA DI CONVENZIONE

**ai sensi dell'art 9.1 dell' “Avviso per l'individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di di formazione di base e trasversale di cui alla DGR n. 41 del 3/02/2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011” (di seguito “Convenzione”)**

### TRA

Regione Lazio, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione, domiciliata presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma di seguito singolarmente denominata “Regione Lazio” o “Parte”

### E

Soggetto attuatore..... con sede in ....., in persona del legale rappresentante .....in virtù dei poteri conferiti.....con sede in .....

di seguito congiuntamente denominate le “Parti”

Le Parti come sopra rappresentate

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### *Art. 1 - Oggetto*

1. La presente convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di formazione di cui all’“Avviso per l'individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di di formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3/02/2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011” (di seguito “Avviso”).

## ***Art. 2 - Destinatari delle attività formative***

1. I destinatari delle attività di formazione di base e trasversale sono i lavoratori assunti con contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011, iscritti alle singole edizioni corso del Catalogo dell'offerta formativa pubblica, dai rispettivi datori di lavoro, attraverso il sistema informativo regionale S.APP (di seguito S.APP).

## ***Art. 3 – Adempimenti del soggetto attuatore per lo svolgimento dell'attività***

1. Il soggetto attuatore si obbliga a:
  - a) rispettare tutte le condizioni di partecipazione stabilite dall'Avviso pubblico e gestire ed attuare in proprio tutte le varie fasi operative dei percorsi per i quali ha espresso la propria candidatura, nel rispetto del divieto di delega di cui all'art. 8 del citato Avviso;
  - b) assicurare la corretta registrazione di tutti i dati e le informazioni richiesti sul sistema informativo S.APP nel rispetto delle procedure adottate dalla Regione;
  - c) contattare, prima dell'avvio di ogni edizione corso, le imprese datori di lavoro o gli allievi iscritti al fine di accertare la loro partecipazione e di fornire informazioni sul corso;
  - d) avviare l'attività al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti iscritti, pena sospensione dal Catalogo dell'offerta formativa pubblica per il periodo stabilito nell'Avviso, fatte salve le attività in corso e le edizioni corso per le quali siano già presenti iscrizioni;
  - e) comunicare l'attivazione dell'edizione corso attraverso la procedura informatica S.APP entro i termini stabiliti nell'Avviso;
  - f) svolgere le attività presso la sede indicata al momento della presentazione della candidatura sul S.APP;
  - g) svolgere le attività coerentemente con quanto previsto nell'Avviso pubblico e nelle relative schede corso e secondo la pianificazione comunicata mediante il calendario di svolgimento del corso registrato sul S.APP. Le Parti si danno reciprocamente atto che i contenuti didattici stabiliti nel Catalogo, di cui all'Allegato 2 dell'Avviso, potranno essere personalizzati da parte del soggetto attuatore, nei limiti di quanto stabilito nelle rispettive schede corso;
  - h) applicare a tutti gli allievi iscritti alle singole edizioni il costo di partecipazione ed il parametro orario indicati all'atto dell'inserimento delle medesime all'interno del catalogo dell'offerta formativa pubblica esterna;
  - i) comunicare, mediante il sistema S.APP., le eventuali variazioni di calendario nel rispetto delle modalità stabilite nell'Avviso. Le Parti si danno reciprocamente atto che il numero massimo di variazioni consentito è 5 (cinque) per singola edizione corso;
  - j) avvalersi di docenti che, per curriculum vitae, abbiano adeguate esperienze tecniche e/o didattiche nelle materie oggetto del corso, pena la revoca dell'accreditamento conformemente a quanto previsto dalla DGR 968/2007 *"Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"*;
  - k) concludere l'attività a prescindere da eventuali abbandoni o rinunce da parte dei partecipanti, e assicurare il completamento del modulo formativo agli allievi che abbiano frequentato almeno il 60% delle ore di un'edizione corso, attraverso l'attivazione di una nuova edizione del medesimo modulo formativo da svolgersi presso lo stesso comune;

- l) far vidimare il registro presenze allievi del corso presso la Provincia competente, per sede di svolgimento, e custodirlo in perfetto stato presso la propria sede legale;
- m) compilare debitamente il registro presenze allievi per ogni giorno di corso, garantendo che sia firmato dal docente e dagli allievi ed evitando in ogni caso cancellazioni, abrasioni, omissioni o ogni altra alterazione che potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge. Le Parti si danno reciprocamente atto che la responsabilità della corretta tenuta e custodia dei sopra menzionati registri è a carico del soggetto attuatore;
- n) registrare sul S.APP il numero di ore di frequenza effettuate da ciascun allievo a conclusione del corso;
- o) comunicare l'avvenuta chiusura dell'attività attraverso la procedura informatica S.APP.;
- p) consegnare a fine corso ai soggetti di cui al precedente art. 2 una copia conforme del registro e custodire l'originale nel fascicolo del corso;
- q) registrare correttamente la documentazione relativa alla domanda di rimborso sul S.APP secondo le modalità stabilite nell'Avviso. Le parti si danno reciprocamente atto che in assenza del corretto caricamento di dati richiesti indicati nell'Avviso, la procedura per il pagamento non potrà essere espletata.

#### ***Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore***

1. Il soggetto attuatore si obbliga altresì a:
  - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, formazione e orientamento, accreditamento, Fondo Sociale Europeo e informazione e pubblicità;
  - b) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
  - c) provvedere, per ogni edizione corso attivata, alla copertura assicurativa infortuni per tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 (INAIL) iscritti e per tutta la durata del corso;
  - d) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
  - e) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema dei costi ammissibili di cui all'Allegato 9 dell'Avviso, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente le edizioni corso realizzate deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;
  - f) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate sul Catalogo dell'offerta formativa S.APP;
  - g) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio, della Provincia o di altro organismo di controllo incaricato, sulle attività realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
  - h) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica Autorità a cui le parti sono sottoposte entro i termini indicati dalla richiesta;
  - i) conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa alle attività realizzate secondo le modalità ed i termini stabiliti all'art. 5.4 dell'Avviso;

- j) osservare tutto quanto previsto dall'Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nell'Avviso richiamato.

### ***Art. 5 - Compiti della Regione Lazio***

1. La Regione Lazio potrà effettuare, nell'ambito delle proprie competenze e anche per tramite delle Province, gli opportuni controlli sulle attività formative avviate,
2. La Regione Lazio mette a disposizione un'apposita casella e-mail ed un servizio di help desk telefonico di assistenza tecnica alla realizzazione dell'attività formativa.
3. La Regione Lazio, per tramite della Provincia, eroga ai soggetti attuatori, in nome e per conto dei soggetti di cui al precedente art. 2, i voucher per la copertura del costo individuale di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti nell'Avviso.

### ***Art. 6 – Domanda di rimborso***

1. Per ogni edizione conclusa, il soggetto attuatore dovrà presentare la domanda di rimborso, secondo le modalità stabilite nell'Avviso, composta dai seguenti documenti:
  - dichiarazione di spesa e di regolare esecuzione dell'attività (firmata digitalmente);
  - fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10, DPR n. 633/72;
  - registro presenze allievi correttamente compilato, vidimato dalla Provincia competente, con timbro dell'ente e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;
  - dichiarazione sede occasionale;
  - dichiarazione PMI, resa dai datori di lavoro degli apprendisti formati.

### ***Art. 7- Riconoscimento del contributo***

1. Il contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto per l'intero importo qualora le ore frequentate siano almeno pari al 60% del monte ore previsto.
2. Per un numero di ore inferiore al 60% non viene riconosciuto alcun contributo.

### ***Art. 8- Sanzioni***

1. Per i casi di revoca dell'accreditamento si applica quanto previsto dalla DGR 968/2007 e successive modifiche.
2. In aggiunta a quanto sopra riportato, saranno applicate le seguenti sanzioni:

<b>Inadempimento</b>	<b>Provvedimento</b>
Mancato avvio dell'attività didattica al raggiungimento del numero minimo di partecipanti iscritti pari a 10 e relativa comunicazione attraverso il sistema informatico	Sospensione dal catalogo dell'offerta formativa esterna per un periodo di 90 giorni, fatte salve le attività in corso o per le quali siano già presenti iscrizioni
Mancata trasmissione della dichiarazione di accettazione	Sospensione dal catalogo dell'offerta formativa

<b>Inadempimento</b>	<b>Provvedimento</b>
dello schema di convenzione entro il termine stabilito	esterna per un periodo di 12 mesi, fatte salve le attività in corso o per le quali siano già presenti iscrizioni
Mancata trasmissione della dichiarazione relativa alla sede occasionale entro il termine stabilito	Sospensione dal catalogo dell'offerta formativa esterna per un periodo di 12 mesi, fatte salve le attività in corso o per le quali siano già presenti iscrizioni
Mancato avvio dell'attività didattica al raggiungimento per corsi con numero di iscritti compresi tra 5 e 9 per i quali l'ente non abbia comunicato il non avvio attraverso la procedura informatica	Sospensione dal catalogo dell'offerta formativa esterna per un periodo di 90 giorni, fatte salve le attività in corso o per le quali siano già presenti iscrizioni
Svolgimento di un'attività manifestamente difforme da quanto previsto dall'avviso e dal contenuto della scheda corso	Revoca dell'accreditamento conformemente a quanto previsto dalla DGR 968/2007 <i>"Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"</i>
Utilizzo di docenti che, per curriculum vitae, non hanno adeguate esperienze tecniche e/o didattiche nelle materie oggetto del corso	Revoca dell'accreditamento conformemente a quanto previsto dalla DGR 968/2007 <i>"Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"</i>
Svolgimento di un'attività formativa, presso una sede accreditata o occasionale, con un numero di allievi superiore al massimo consentito in virtù del parametro regionale di 2mq per allievo	Revoca dell'accreditamento conformemente a quanto previsto dalla DGR 968/2007 <i>"Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"</i>

3. Nel caso in cui la Regione e/o la Provincia rilevino l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore, potrà essere predisposta la sospensione dei successivi pagamenti e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, il recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

### ***Art. 9- Recupero ore***

1. Il soggetto attuatore garantisce il recupero ore agli allievi che abbiano frequentato almeno il 60% delle ore del corso senza aver conseguito l'attestato di frequenza, attraverso l'attivazione di una nuova edizione del medesimo modulo formativo da svolgersi presso lo stesso comune.

### ***Art.10 - Divieto di cumulo***

1. Il soggetto attuatore garantisce di non percepire contributi o altre sovvenzioni da parte di una Pubblica Amministrazione e/o organismi pubblici per le medesime attività oggetto della presente convenzione.

### ***Art. 11 –Tutela della privacy***

1. Tutti i dati di cui le Parti verranno in possesso a seguito dell'Avviso e della convenzione saranno trattati per il perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalle Parti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di privacy.
3. I dati potranno essere comunicati:
  - al personale della Regione Lazio e della Provincia competente che cura l'attuazione dell'Avviso o a quello in forza ad altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività ad esso attinenti;
  - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Regione Lazio e alla Provincia competente in ordine all'Avviso o per studi di settore o per fini statistici;
  - ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti inerenti l'Avviso ed la convenzione quadro nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
  - alle autorità a cui le Parti sono sottoposte per legge.
4. Titolare del trattamento per la Regione Lazio è la Direzione regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione.
5. Con l'accettazione della Convenzione, il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

#### ***Art. 12 –Durata***

1. La Convenzione ha efficacia fino alla chiusura di tutte le attività previste dall'Avviso.

#### ***Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni***

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
  - lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento "Avviso Apprendistato",
  - tramite fax al n. 06 51686800 della Regione Lazio Direzione regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione, indicando sulla copertina il riferimento "Avviso Apprendistato".
  - e.mail inviate agli indirizzi di posta elettronica dedicati pubblicati sul portale [www.apprendistato.regione.lazio.it](http://www.apprendistato.regione.lazio.it).

#### ***Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente***

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di formazione professionale, obbligazione e contratti.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione dell'Avviso e dalla Convenzione è esclusivamente quello di Roma.